



COPIA

**COMUNE DI PROCENO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**Verbale di deliberazione**

**GIUNTA COMUNALE**

**n. 29 del 24/02/2017**

**Oggetto: Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni anno 2017.-**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Cinzia Pellegrini - sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Cinzia Pellegrini	sindaco	s	
Pinzi Roberto	vice sindaco	s	
Pifferi Alessandro	assessore	s	

Presenti 3      Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

Il capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, concernente la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

La deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 28.04.1994, con la quale veniva approvato il vigente regolamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Le modifiche intervenute a seguito delle norme sotto riportate relativamente all'art.3 comma 5 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 il quale prevede che le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni siano deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

L'art.10 comma 18 della Legge 13.5.1999 n. 133 che ha soppresso l'automaticità della validità delle tariffe per gli anni successivi attraverso l'abrogazione dell'ultima parte della sopra richiamata norma relativa alla proroga di anno in anno;

L'art.27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 con il quale è stabilito che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per la approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio;

Visto l'art.10 legge 28.12.2001 n. 448 il quale prevede: "Al capo I del decreto legislativo 15.11.93 n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'art.3, il comma 5 è sostituito dal seguente: "art.5. In deroga all'art.3 della L 27.7.2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31.3 di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
- b) All'art.4 comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei Comuni, sono soppresse le seguenti parole "delle prime tre classi";
- c) All'art.17 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.97, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente".....;

Dato atto che in base alla nuova norma sopracitata i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie fino a 5 metri quadrati;

Ritenuto, per esigenze di bilancio, di non avvalersi della possibilità prevista dalla norma in discussione circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite dei 5 metri quadrati;

Visto il DPCM 16.2.2001;

Ritenuto di dover determinare le tariffe per l'esercizio 2017;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di dare atto che per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono stabilite nelle seguenti misure:

#### IMPOSTA DI PUBBLICITA'

PUBBLICITA' PERMANENTE	TARIFFA AL MQ.
(ART. 12 C.1)	
ORDINARIA FINO AL MQ.	EURO 13,63
ORDINARIA OLTRE IL MQ.	EURO 17,04
ORDINARIA COMPRESA TRA	
MQ. 5,5 E 8,5	EURO 25,56
ORDINARIA OLTRE 8,5 MQ.	EURO 34,09
LUMINOSA FINO AL MQ.	EURO 27,27
LUMINOSA OLTRE IL MQ.	EURO 34,09
LUMINOSA COMPRESA TRA	
MQ. 5,5 E 8,5	EURO 42,61
LUMINOSA OLTRE 8,5 MQ.	EURO 51,13
PUBBLICITA' TEMPORANEA (ART. 12 C. 2)	

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applicano le tariffe sulla pubblicità permanente ridotte a 1/10

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI IN GENERE (ART. 13)

(vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili)

PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEI SUDETTI VEICOLI (ART. 13 C. 1)	TARIFFA AL MQ.
ORDINARIA FINO A UN MQ.	EURO 13,63
ORDINARIA OLTRE IL MQ.	EURO 17,04
LUMINOSA FINO A UN MQ.	EURO 27,27
LUMINOSA OLTRE IL MQ.	EURO 34,09

PUBBLICITA' ALL'ESTERNO DEI SUDETTI VEICOLI (ART. 13 C. 1)

TARIFFA AL MQ.

ORDINARIA FINO A UN MQ.	EURO 13,63
ORDINARIA OLTRE IL MQ.	EURO 17,04
ORDINARIA COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5	EURO 25,56
ORDINARIA OLTRE 8,5 MQ.	EURO 34,09
LUMINOSA FINO A UN MQ.	EURO 27,27
LUMINOSA OLTRE IL MQ.	EURO 34,09
LUMINOSA COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5	EURO 42,61
LUMINOSA OLTRE 8,5 MQ.	EURO 51,13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13 C. 3)

PORTATA SUPERIORE A 30 QL.	EURO 89,24
PORTATA INFERIORE A 30 QL.	EURO 59,49
MOTOVEICOLI E VEICOLI	EURO 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14)

PER CONTO ALTRUI (ART. 14 C. 1) PER ANNO AL MQ.	
FINO AL MQ.	EURO 39,66
OLTRE IL MQ.	EURO 49,58
PER CONTO PROPRIO (ART. 14 C.3) PER ANNO AL MQ.	
FINO AL MQ.	EURO 19,83
OLTRE IL MQ.	EURO 24,79

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista

PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)

PUBBLICITA' CON STRISCIONI FINO A MQ.1	EURO 13,63 PER 15 GIORNI/FRAZIONE AL MQ.
PUBBLICITA' CON STRISCIONI OLTRE IL MQ.	EURO 17,04 PER 15 GIORNI/FRAZIONE AL MQ.
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	EURO 59,49 PER OGNI GIORNO
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	EURO 29,75 PER OGNI GIORNO

DISTRIBUZIONE VOLANTINI EURO 2,48 A PERSONA AL GIORNO

PUBBLICITA' ATTRAVERSO APPARECCHI AMPLIFICATORI EURO 7,44 PER PUNTO DI DIFFUSIONE AL GIORNO

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

MANIFESTI FORMATO FOGLIO 70X100	EURO 1,24 PER I PRIMI 10 GIORNI ED EURO 0,37 PER I 5 GG. SUCCESSIVI
MANIFESTI FORMATO OLTRE IL MQ.	PER OGNI FOGLIO EURO 1,55 PER I PRIMO 10 GG. ED EURO 0,46 PER I 5 GG. SUCCESSIVI
MANIFESTI 8 FOGLI FORMATO 70X100	EURO 2,32 PER I PRIMI 10 GG. ED EURO 0,70 PER I 5 GG. SUCCESSIVI
MANIFESTI 12 FOGLI FORMATO 70X100	EURO 3,10 PER I PRIMI 10 GG. ED EURO 0,93 PER I 5 GG. SUCCESSIVI;

La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100 (art. 19 C. 2).

Sulle commissioni di manifesti inferiore a 50 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50%.

IMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE PER CIASCUNA COMMISSIONE RELATIVA ALLE AFFISSIONI CON CARATTERE DI URGENZA (ART. 22 C. 9): EURO 25,82

PER LE AFFISSIONI DIRETTE SI APPLICANO GLI STESSI CRITERI PREVISTI DALL'ART. 12 C. 1

Di dare comunicazione agli utenti delle tariffe vigenti per il corrente anno della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attraverso la pubblicazione di un manifesto e la esposizione del tariffario nell'albo pretorio del Comune;

Di dare atto che dall'anno 2002 non è dovuta l'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

Di non esonerare dal pagamento della imposta sulla pubblicità le insegne di esercizio della superficie complessiva superiore a 5 mq.;

Di rendere il presente atto, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile del servizio  
*F.to Alessandro Pifferi*

---

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile di Ragioneria  
*F.to Alessandro Pifferi*

---

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente  
Cinzia Pellegrini*

---

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell' Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **17/03/2017** al **01/04/2017** al n. **106** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno lì 17/03/2017  
L'Incaricato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/02/2017 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno lì **24/02/2017**

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*Li .....*

---

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993